DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 2 luglio 2002, n. 482.

 $Ambito\ Territoriale\ di\ Caccia\ (A.T.C.)\ VT/2\ «Tuscia\ Sud»\ di\ Viterbo.\ Disposizione\ per\ l'iscrizione\ nel\ registro\ regionale\ delle\ persone\ giuridiche.$

IL DIRETTORE REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'AREA I/E - RAPPORTI AUTONOMIE LOCALI - SERVIZIO 3 - ENTI PRIVATI

VISTO	il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
VISTO	il D.Lgs 31.03.1998, n. 112;
VISTI	gli articoli 14 e seguenti del codice civile;
VISTO	il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 in data 07.12.2000, avente ad oggetto: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
VISTA	la L.R. 02.12.1983, n. 73 e le relative disposizioni di attuazione per la parte ancora in vigore;
VISTA	la L.R. 02.05.1995, n. 17 concernente "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio";
VISTA	la deliberazione del Consiglio Regionale del 29.07.1998, n. 450 "Legge Regionale n. 17/1995, art. 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale";
VISTA	l'istanza pervenuta in data 15.11.1999 con la quale il Presidente dell'Associazione ATC VT/2 "Tuscia Sud" chiede il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
VISTO	l'atto costitutivo contenente il relativo statuto, redatto in forma pubblica rep.n.65829, racc.n.22108, registrato a Viterbo in data 5 agosto 1999, al n.3026;
VISTA	la nota prot.n. 1684/11/G/2 del 04.05.2001 con la quale il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale esprime parere favorevole al riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente nell'intesa che lo stesso adegui il proprio statuto alle osservazioni rilevate nella nota medesima;
CONSIDERATO	che l'Associazione A.T.C. VT/2 "Tuscia Sud" con nota prot. n. 04 del 11.06.2002

n. 71466, racc. n. 25188;

si è adeguata alle osservazioni sopra formulate e ha trasmesso il nuovo statuto rep.

VISTO l'art. 40 della L.R. 18.02.2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed

al personale regionale";

PRESO ATTO che ricorrono i presupposti per l'iscrizione nel Registro regionale delle persone

giuridiche dell'Associazione citata

DETERMINA

di disporre l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche dell'Associazione A.T.C. VT/2 "Tuscia Sud" con sede in Viterbo.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio unitamente allo Statuto dell'Ente – Allegato A – che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il direttore Rivela

STATUTO DELL' AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VT 2 STRUTTURA ASSOCIATIVA DI CARATTERE PRIVATISTICO RICONOSCIUTA DALLA REGIONE LAZIO

Art. 1 Denominazione, durata e sede

- 1. E' costituita ai sensi delle norme di cui al Titolo II del Codice Civile un'Associazione senza fini di lucro per la gestione faunistica, ambientale e venatoria dell'Ambito Territoriale di Caccia "A.T.C. VT 2 " denominata " TUSCIA SUD "; negli atti ufficiali e nella corrispondenza potrà essere altresi utilizzata la denominazione abbreviata "ATC VT 2"
 - 2. La durata dell'Associazione è fissata in anni venticinque.
- 3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. 14.07.1977 n. 616 e della L.R. 2 maggio 1995, n. 17 l'Associazione chiederà alla Regione Lazio il riconoscimento ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.
- 4. L'Associazione ha sede presso l' Amministrazione Provinciale di Viterbo in Via A. Saffi, 49 Viterbo. Su delibera del Consiglio Direttivo essa potrà aprire sedi amministrative, sedi secondarie e uffici anche altrove, sempre nell'ambito della Regione Lazio.
- 5. L'Associazione opera nel territorio della Provincia di Viterbo indicato nella carta topografica allegata ed i cui confini sono contrassegnati in rosso.

Art. 2 Servizio di tesoreria

- 1. L'Associazione si avvarrà di un servizio di tesoreria affidato ad un istituto di Credito individuato dal Consiglio.
- 2. Al servizio di tesoreria compete la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese dell'Associazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari dei singoli interventi previsti dalla L.R. 2 maggio 1995, n. 17.
- 3. Il tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) emessi dall'Associazione su moduli appositamente predisposti firmati congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile amministrativo e finanziario dell'A.T.C., nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 Scopi dell'Associazione

- L'Associazione ha come finalità la gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia " ATC VT 2", nonché ogni attività di carattere faunistico, ambientale e venatorio nel territorio dell'A.T.C.
- 2. A tal fine l'Associazione potrà svolgere tutte le attività previste per gli organismi di gestione dalle norme via via vigenti in materia, ed in particolare dalla legge 11.02.1992, n. 157 e dalla legge reg. 2 maggio 1995, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

- 3. Comunque, l'Associazione potrà svolgere ogni attività connessa con la tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente e con la promozione degli interessi e della cultura in materia faunistica, venatoria e agricola, anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e/o la partecipazione al capitale di società e/o consorzi di imprese per la realizzazione di specifici progetti, particolarmente nel settore agricolo e forestale, ambientale e della produzione di selvaggina.
 - 4. In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione potrà:
 - a) organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
 - b) studiare gli interventi per il miglioramento degli habitat;
- c) provvedere all'attribuzione di incentivi economici ai proprietari e conduttori di aziende agricole per:
- * la ricostruzione di una presenza faunistica ottimale per li territorio; le cottivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi della normativa europea e italiana man mano vigente; il ripristino delle zone umide e dei fossati; la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione e alla vita della fauna setvatica; la differenziazione delle colture;
 - * la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori:
- * la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
- d) proporre eventuali deroghe o modificazioni del calendario venatorio in relazione a particolari situazioni faunistiche e/o ambientali;
- e) effettuare, anche avvalendosi della collaborazione di aziende specializzate, il monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione e prevenzione di situazioni di inquinamento e di rischio ambientale, elaborando poi organiche proposte operative da sottoporre alle amministrazioni competenti;
- f) organizzare e gestire, anche in collaborazione, con altre organizzazioni, corsi e seminari di cultura e di aggiornamento in tema faunistico e ambientale, anche in riferimento alle tecniche colturali compatibili con l'ambiente.
 - 5. L'Associazione potrà, ancora:
- a) gestire oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica;
 - b) gestire o assumere cointeressenze in aziende per la produzione di selvaggina;
- 6. Al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione potrà collaborare con tutte le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e le Associazioni che perseguano fini anche parzialmente analoghi. Potrà inoltre collaborare con o avvalersi della collaborazione di organizzazioni economiche a fine di lucro.
- 7. L'Associazione, ai fini della gestione faunistico-ambientale, può promuovere la costituzione di consorzi con la partecipazione di organismi di altri ATC della Regione Lazio o di regioni limitrofe, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse economiche e realizzare economie di scala.

Art. 4 Soci

- 1. | Soci si dividono in quattro categorie: cacciatori, agricoltori, ambientalisti e Enti locali
- 2. Possono essere Soci esclusivamente associazioni e persone giuridiche private o pubbliche che rispondano, per ciascuna categoria, ai seguenti requisiti
- a) Cacciatori: le associazioni venatorie nazionali riconosciute che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Viterbo;
- b) Agricoltori: le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale o le loro strutture locali a livello della Provincia di Viterbo;

- c) Ambientalisti: le associazioni di protezione ambientale rappresentate nel Consiglio nazionale per l'Ambiente; che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Viterbo:
 - d) Enti Locali :la Provincia, i Comuni e la Comunità Montana nel cui territorio insiste l'A.T.C.
- 3. Gli Enti Locali sono soci di diritto e devono solo comunicare la propria adesione. Per le altre categorie, le associazioni o persone giuridiche che desiderino divenire soci devono fare domanda al Consiglio Direttivo allegando tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, ai sensi della lettera C), Comma 1, articolo 28 della L.R. n. 17/95.
- 4. Il Consiglio Direttivo decide in maniera motivata sulla domanda entro sessanta giorni dalla data di arrivo, dando quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda o richiedendogli l'invio di ulteriore documentazione.
- 5. L'esercizio del diritto di socio da parte del nuovo socio ammesso inizia a decorrere dal momento del rinnovo dell'Assemblea dei Soci in carica all'atto dell'ammissione.

Art. 5 I Delegati dei Soci

- 1. I Soci partecipano agli Organi associativi tramite loro Delegati, nominati o eletti dalle rispettive organizzazioni di appartenenza in base alle norme interne di ciascuna di esse.
- 2. Ciascun Socio accredita i propri Delegati all'Associazione comunicando al Consiglio Direttivo di questa i loro nominativi e i requisiti di eleggibilità di ciascuno. La comunicazione deve avvenire almeno sei mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci.

2bis, in caso di dimissioni, decesso od altri impedimenti il delegato può essere sostituito dal socio che lo ha eletto o nominato.

- 3. Almeno quattro mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci il Consiglio Direttivo fa conoscere ai Soci gli eventuali rilievi sull'eleggibilità di singoli suoi Delegati.
- 4. Almeno due mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci, il Socio che abbla ricevuto i rilievi di cui al precedente comma può accreditare nuovi Delegati in sostituzione di quelli su cui siano state sollevate eccezioni, può integrare la documentazione e può contestare in tutto o in parte i rilievi ricevuti. In caso di contestazione sull'eleggibilità dei Delegati decide la nuova Assemblea non appena insediata.
 - 5. I Delegati dei Soci assommano complessivamente a n. 100, casi ripartiti;
 - * per la categoria degli Agricoltori, n. 30
 - * per la categoria dei Cacciatori, n. 30
 - * per la categoria degli Ambientalisti, n. 20
 - * per la categoria degli Enfi Locali, n. 20.
- 5 bis. I Delegati per la categoria degli Enti Locali saranno così ripartiti:
 - * N° 1 Delegato per la Provincia
 - * N° 1 Delegato per la Comunità Montana.

I residui 18 Delegati saranno designati dai Comuni aderenti compresi nell'ATC VT2 ai sensi del Comma 3 dell'Art. 4 del presente Statuto in ragione di un Delegato per ciascun Comune fino a concorrenza dei Delegati da designare, seguendo una graduatoria decrescente in ragione dei rispettivi abitanti. Qualora i Comuni aderenti siano inferiori ai Delegati da designare i Delegati residui saranno designati utilizzando lo stesso criterio fino a concorrenza degli stessi.

- 6. All'interno delle varie categorie i Delegati sono ripartiti tra le varie associazioni ammesse come socio dell'Associazione nella seguente maniera:
 - a) Per gli ambientalisti in maniera paritaria fra i Soci;
 - b) Per gli agricoltori in proporzione alla rispettiva comprovata consistenza numerica nell'ambito della Provincia, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 della L. R. 17/95 ed al fine di determinare la consistenza numerica della categoria degli agricoltori si fa esplicito riferimento ai seguenti parametri:
 - -Numero di domande di iscrizione Camere di Commercio
 - -Numero deleghe sindacali presentate alla sede INPS
 - -Deleghe pensionati presso la sede INPS
 - -Numero dipendenti rilevabili da libri matricola
 - -Numero sedi rilevabili da contratti d'affitto:
 - c) Per quanto attiene ai Delegati della categoria dei Cacciatori si fa riferimento a quanto disposto dall'art, 28 della L.R. 17/95.
- 6bis. Due o più Soci di una medesima categoria possono accordarsi per eleggere una delegazione unitaria, dandone preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo; in tale caso la determinazione delle consistenze numeriche dei vari Soci avviene in base alle determinazioni della competente Autorità amministrativa.
- 7. In caso di contrasto tra Soci di una medesima categoria sul numero dei Delegati a ciascuno spettante, la controversia è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione la cui deliberazione è impugnabile dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Art. 6 Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Delegati

- 1. Sono ineleggibili, e se eletti, decadono dall'incarico, i Delegati condannati per fatti comportanti-l'interdizione dal pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria e ambientale, anche contravvenzionali, purché sia per essi prevista la pena edittale dell'arresto, esclusi, per reati in materia venatoria e ambientale, i reati con alternatività della pena.
 - 2. L'ineleggibilità viene meno decorsi cinque anni dalla condanna.
- 2bis. Sono ineleggibili, e se eletti, decadono dall'incarico i Delegati che rivestono canche politiche.
- 3. La decadenza deve essere dichiarata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il Delegato decaduto sarà sostituito dal Socio che lo ha nominato o eletto.

Art. 7 Quote associative

- 1. L'Assemblea dei Soci determina annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo e in conformità alle disposizioni regionali e provinciali, la eventuale quota associativa a carico delle diverse categorie di soci e quella a carico dei cacciatori che chiedono di iscriversi all'A.T.C. per esercitarvi l'attività venatoria, di cui al comma 9 dell'art. 14 della Legge N° 157/92, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 1, lettera di e comma 2, della L.R. 2 maggio 1995, n 17.
 - 25 diritti di socio possono essere esercitati solo dai soci in regola con il pagamento delle quote.
- 3. Il Consiglio Direttivo può prevedere che, previa approvazione caso per caso, il pagamento delle quote a carico dei cacciatori iscritti all'A.T.C. venga commutato nella prestazione di servizi volontari attinenti al perseguimento degli scopi associativi.

Art. 8 Perdita della qualità di Socio

- 1. La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione o per estinzione.
- 2. Il recesso del socio è sempre ammesso, nel rispetto dei termini dell'art. 24 codice civile.
- 3. L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, quando abbia perso le caratteristiche che la legge ed il presente Statuto pongono come requisiti per far parte degli A.T.C.
- 4. Nel caso che un Socio si estingua, venga posto in liquidazione o sia dichiarato fallito, perde automaticamente la qualità di socio e l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ne prende atto.
- 5. Nei casi di cui ai precedenti commi, ove il socio receduto o escluso aveva propri Delegati all'Assemblea, si deve procedere al completo rinnovo immediato della componente assembleare cui apparteneva. All'elezione dei nuovi delegati concorrono anche gli eventuali nuovi soci ammessi. I Delegati così eletti restano in carica sino al rinnovo dell'organo assembleare.

Art. 9 Organi Sociali

- Sono organi dell'Associazione.
 - * L'Assemblea dei Soci.
 - * Il Consiglio Direttivo;
 - * Il Presidente;
 - *Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 10 L'Assemblea dei Soci - Composizione durata e poteri

- 1. L'Assemblea è composta dai Delegati delle quattro categorie dei Soci, che ogni cinque anni provvedono al loro completo rinnovo. Ove uno o più Soci non provvedano ad accreditare tempestivamente i propri Delegati, o questi siano dichiarati ineleggibili o decaduti, quorum e maggioranze sono calcolàti in relazione ai Delegati accreditati.
- 2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque quando almeno un quarto dei componenti del Consiglio o dei Delegati dei Soci ne faccia richiesta indicando l'argomento da trattare, per deliberare sul seguenti argomenti.
 - a) in sede ordinaria.
- * approvazione del bilancio consuntivo;
- * approvazione del bifancio preventivo e delle quote associative annuali;
- * elezioni del Consiglio Direttivo ed eventuale determinazione delle indennità e dei rimborsi spese spettanti ai suoi componenti;
- * elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente e determinazione del compenso spettante ai suoi componenti;
- * approvazione del Regolamento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, previsto dall' articolo 29 comma 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17;
- * deliberazione sulla partecipazione a Consorzi o altri organismi associativi;
- * ineleggibilità, incompatibilità o decadenza di Delegati di Soci a mente dell'art. 6;
- * esclusione di Soci o presa d'atto della loro estinzione a mente dell'art. 8;
- * azione di responsabilità nei confronti di amministratori e/o revisori dei conti,

- * ogni altra materia che le sia sottoposta con delibera del Consiglio Direttivo;
- * ogni altra materia che le sia sottoposta su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inviata al Presidente almeno venti giorni prima della riunione.
 - b) in sede straordinaria:
- * modificazione dello Statuto;
- * scioglimento dell'Associazione; nomina e poteri dei liquidatori.
- 3. La convocazione è inviata almeno quindici giorni prima della riunione a tutti i Soci a mezzo di raccomandata e a tutti i Delegati a mezzo di posta ordinaria.
- 4. L'Assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Viterbo.
- 5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci. L'Assemblea nomina il segretario. In sede di primo insediamento e di rinnovo dell'Assemblea questa sarà presieduta dal delegato più anziano di età. Non è ammessa delega per la partecipazione alle funioni assembleari.

Art. 11 L'Assemblea dei Soci - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

Salvo per quanto disposto per la votazione relativa al Consiglio Direttivo di cui al Comma 3, l'Assemblea delibera:

- a) in sede ordinaria:
- * in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Delegati in carica di ciascuna categoria e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti;
- * in seconda convocazione, che deve aver luogo in un glomo successivo, con la presenza di almeno il quaranta per cento dei Delegati e con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti.
 - b) in sede straordinaria:
- * in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei Delegati in carica-per ciascuna categoria;
- * in seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno successivo, con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei Delegati in carica.
- 2. Per le deliberazioni riguardanti persone e per la nomina delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto; in ogni altro caso avviene per alzata di mano, salvo che la maggioranza dell'Assemblea non deliberi una diversa forma di votazione.
 - 3. Per l'elezione del Consiglio Direttivo l'Assemblea procede come segue.
- * i Delegati di ciascuna categoria di Soci eleggono i membri del Consiglio che spettano alla propria categoria:
- * ciascun Delegato può indicare sulla scheda il nome di tanti candidati che rappresentino non più di un terzo dei membri da eleggere per la propria componente;
- * per clascuna categoria risultano eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di preferenze.
- 4. Il Consiglio Direttivo eletto per almeno la maggioranza dei componenti risulta validamente costituito.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo - Composizione e durata

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 20 membri, di cui 16 eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Delegati, nei seguenti rapporti:
 - * 6 tra la categoría degli Agricoltori;
 - * 6 tra la categoria dei Cacciatori;
 - * 4 tra la categoria degli Ambientalisti;
 - * 3 tra la categoria degli Enti locali, designati dai tre Comuni aderenti con il maggior numero di abitanti;
 - * ed un funzionario della Provincia competente per territorio esperto in materia di caccia e addetto al Settore, designato dalla Provincia stessa.
- 2. I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili ove siano ancora Delegati all'Assemblea al momento del rinnovo del Consiglio.
 - 3. I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica ove:
 - * siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;
 - * siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco di dodici mesi;
 - * siano dichiarati ineleggibili, incompatibili o decaduti dall'incarico di Delegati;
- 4. I Consiglieri che siano venuti meno nel corso dell'incarico sono rimpiazzati dal Consiglio con altri Delegati designati dal medesimo Socio. I Consiglieri così cooptati restano in carica per la residua durata del Consiglio, salvo procedere alla sostituzione mediante nuova elezione quando oltre il 50% dei Consiglieri della stessa componente venga cooptato; anche in tale ipotesi i Consiglieri così eletti restano in carica per la residua durata del Consiglio. La delibera di cooptazione del Consiglio Direttivo deve essere ratificata dalla componente assembleare relativa al Consigliere cooptato.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo - Poteri

- 1. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri che le leggi o il presente statuto espressamente non devolvono ad altri organi, in particolare esso;
- a) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, trasmettendoli poi, almeno 30 giorni prima della data della riunione assembleare, al Collegio dei Revisori Conti per il relativo controllo e la stesura della propria relazione;
 - b) convoca l'Assemblea dei Soci e ne predispone l'ordine del giorno:
 - c) può assumere, licenziare o incaricare il Direttore dell'A.T.C.;
 - d) vigila sull'operato del Direttore dell'A.T.C. dandogli le opportune istruzioni e direttive;
 - e) assume e licenzia il personale;
- f) tiene i rapporti con gli altri A.T.C., anche al di fuori della Regione, cercando di sviluppare con essi ogni utile forma di collaborazione e di sinergia, laddove tale funzione non venga assunta da un Consorzio fra gli A.T.C. a livello regionale o provinciale;
- g) tiene i rapporti con gli Organi regionali e provinciali, nonché con l'eventuale Consorzio tra A.T.C.;
- h) avanza ai competenti organi regionali e provinciali proposte e richieste in materia faunistica, venatoria e ambientale che riguardino il territorio dell'A.T.C.;
- i) prende tutti i provvedimenti in materia faunistica, venatoria e ambientale che siano di competenza dell' organo di gestione dell'A.T.C.;

- j) decide fatti salvi i diritti del cacciatori residenti nei comuni del comprensorio in cui ricade l'A.T.C., in maniera motivata sulla domanda di ammissione all'esercizio dell'attività venatoria nell'A.T.C., entro sessanta giorni dalla data di arrivo, dando quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda.
- k) provvede con Regolamento a determinare i criteri e le priorità per l'ammissione all'esercizio dell'attività venatoria nell' A..T.C.
- I) provvede alla erogazione dei risarcimenti in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela e il ripristino degli habitat naturali e l'incremento della fauna selvatica;
- m) amministra e gestisce, con la collaborazione del Direttore dell'A.T.C., le Oasi di Protezione, le Zone di Ripopolamento e Cattura; può partecipare, con la collaborazione del Direttore dell'A.T.C., all'amministrazione e gestione di Centri privati di riproduzione della fauna selvatica e di aziende per la produzione di selvaggina nelle quali l'Associazione abbia assunto cointeressenze;
- n) nei limiti e nelle forme stabilite dalle norme regionali e provinciali, amministra, con la collaborazione del Direttore dell'A.T.C., cooperando con l'eventuale organo di gestione i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica che si trovino nel territorio dell'A.T.C.;
- o) promuove e organizza le iniziative promozionali, culturali e di studio e ricerca anche collaborando con Enti pubblici e privati;
- p) attua i deliberati dell'Assemblea e svolge tutti compiti che dalle norme europee, nazionali, regionali, e provinciali incombono all'A.T.C;
- q) stabilisce i programmi generali e le modalità per l'attività di vigilanza da parte delle guardie venatorie volontarie operanti nel territorio dell'ATC.
- 2. Il Consiglio Direttivo può delegare a propri componenti di specifiche attività, e ciò in via generale o di volta in volta.

Art. 14 Il Presidente

- 1. Il Presidente ed i due Vicepresidenti, di cui uno vicario sono eletti nella seduta di insediamento del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e durano in carica per cinque anni. Il Presidente ed il Vicepresidente vicario sono scelti fra categorie di Soci diverse.
- 2. In caso di assenze o impedimento il Presidente è sostituito, nell'ordine, dal Vice Presidente vicario, dall'altro Vice Presidente e dal Consigliere con maggiore anzianità di carica o in subordine di età.
 - 3. Il Presidente:
- * convoca il Consiglio Direttivo e il Comitato di gestione, fissando la data e l'ordine del giorno della seduta;
- * presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato di gestione e dell'Assemblea; rappresenta l'Associazione negli organismi pubblici e privati cui essa aderisca, salvo che il Consiglio Direttivo non conferisca caso per caso specifica delega ad altro presidente rappresenta altresì l'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio.

Art. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivì e 2 supplenti; il Presidente deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti.
- 2. Il Collegio resta in carica cinque anni e svolge le funzioni di revisione e controllo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.

Art. 16 Il Comitato Esecutivo

- 1. Il Consiglio Direttivo, con una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, può nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo formato da sei membri oltre al Presidente.
- 2. Il Comitato Esecutivo, presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo, deve essere composto da un rappresentante di ciascuna categoria di Soci e da due per le categorie degli agricoltori e dei cacciatori.
- 3. Il Comitato Esecutivo, al quale il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i compiti esecutivi, con la sola esclusione di quelli previsti alle lettere a), b), c) dell'articolo 13, ottempera, comunque, a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 dell'articolo 29 della L. R. n° 17/1995.
- 4. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, il Consiglio Direttivo può determinare una indennità per i membri del Comitato esecutivo.

Art. 17 Il Direttore dell'A.T.C.

- 1. Il Direttore è il responsabile tecnico dell'A.T.C. Può avere con l'Associazione un rapporto di lavoro subordinato. E' il responsabile amministrativo finanziario dell'Associazione.
- 2. E' scelto fra persone di comprovata capacità tecnica e specifica formazione professionale nel campo faunistico-venatorio e ambientale.
 - 3. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - è capo del personale dell'A.T.C.;
 - · partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo:
 - attua le decisioni tecniche del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo;
 - propone i programmi di studio e di lavoro e le strutture necessarie per la loro realizzazione;
 - sovrintende all'attività venatoria ed esercita la vigilanza avvalendosi delle guardie venatorie;
 - rilascia i permessi di caccia ai cacciatori ospiti secondo le direttive generali fissate dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo.
 - è responsabile della gestione faunistico-venatoria dell'A.T.C. e dell'attuazione degli eventuali progetti in materia faunistica e ambientale.
 - emette mandati di pagamento congluntamente al Presidente.
- 4. Il compenso del Direttore è determinato dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 Organismi Settoriali

1. Il Consiglio Direttivo può, anche in esecuzione di apposite previsioni di norme regionali o provinciali o del Regolamento dell'Associazione, istituire organismi preposti alla gestione di determinate aree dell'A.T.C. o di specifici progetti in campo faunistico, venatorio o ambientale.

- 2. Il Consiglio nomina i componenti e determina la durata in carica e i poteri di tali organismi, che rispondono al Consiglio stesso.
- 3. Ove sia prevista una indennità per i componenti di tali Organismi, essa deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 19 Disponibilità Finanziarie

- 1. Le disponibilità finanziarie dell'Associazione sono costituite:
- a) dalle quote annuali dei cacciatori nella misura decisa dall'Assemblea dei Soci;
- b) dai finanziamenti regionali previsti dalla L.R. Nº 17/95 per gli incentivi dovuti ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio;
- c) dai finanziamenti regionali previsti dalla L.R. N° 17/95 per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
 - d) dai contributi ordinari e straordinari versati dai Soci o da terzi;
 - e) da un fondo di garanzia vincolato di £. 30.000.000.

Art. 20 Esercizio Sociale e Bilanci

- 1. L'Esercizio sociale va dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.
- 2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo il principio della competenza.
- 3. Il bilancio consuntivo non deve chiudere in perdita. Ove ciò accadesse per sopravvenienze passive e spese impreviste intervenute nel corso dell'esercizio, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo dovrà prevederne l'integrale ripianamento, attraverso il ricorso a mezzi propri e/o l'aumento delle quote associative.
- 4. Il ricorso al credito è ammesso esclusivamente nei limiti indispensabili per assicurare la disponibilità di cassa.
- 5. Ove le perdite si ripetano per due esercizi successivi il Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea, nella riunione per l'approvazione del bilancio, procede all'elezione di un nuovo Consiglio.
- 6. Nel caso, invece, che il bilancio consuntivo presentasse un avanzo crescente per due esercizi consecutivi il Consiglio deve dame motivazione nel merito in sede di approvazione, ove tale avanzo non sia determinato dall'esigenza di accumulare i fondi necessari a far fronte a spese straordinarie o investimenti, l'Assemblea, su proposta dei Revisori dei Conti, procederà ad una congrua riduzione delle quote sociali ovvero a deliberare riduzioni della quota di iscrizione all'A.T.C. per l'esercizio dell'attività venatoria. Nel caso che l'Assemblea non provveda in tal senso i Revisori dovranno informame la Provincia, che potrà prendere gli opportuni provvedimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 21 Norme finali e transitorie

- 1. Nelle more della costituzione dell'Associazione e dell'elezione degli Organi sociali, le competenze proprie del Consiglio Direttivo sono espletate dal Comitato di gestione provvisorio nominato ai sensi dell'art. 51 della L. R. N° 17/95.
- 2. Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, delle leggi nazionali vigenti, della legge regionale riguardante le persone giuridiche.